



ALLEGATO A

CONVENZIONE CON LA SEZIONE A.B.I.O. "ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE" DI VERBANIA PER PRESTAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO

T R A

L' ABIO VERBANIA – Associazione per il Bambino in Ospedale" di seguito denominata A.B.I.O. avente sede legale in Verbania c/o centro servizi per il Volontariato – via Vittorio Veneto 135 CF. 93025030037 rappresentata nella persona del presidente pro-tempore Sig.ra Laura BURGNI

E

L'Azienda ASL V.C.O. - con sede in Omegna, via Mazzini n. 117 Partita I.V.A. 00634880033 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore SOC Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri Verbania-Domodossola Dr. Francesco GARUFI ivi domiciliato ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 290 del 12/5/2017

PREMESSO CHE:

- con la legge 11.08.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo – salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale – per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- la Regione Piemonte, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91 ha promulgato in data 29.08.1994 la legge n. 38 (valorizzazione e promozione del volontariato)
- le predette leggi prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche; prevedono altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato

Poiché ABIO opera all'interno della S.C. Pediatria dell'ospedale Castelli di Verbania Pallanza e del Country Pediatrico sito presso il Presidio Ospedaliero di Domodossola ponendo a disposizione gratuita dei bambini ammalati e delle loro famiglie il sostegno di volontari qualificati e formati;

si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

ABIO è associazione di volontariato senza fini di lucro regolarmente iscritta al registro generale della Provincia di Verbania.

Finalità dell'associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto al bambino ammalato e alla sua famiglia nelle piccole necessità e organizzando, nel tempo libero dalle cure e secondo gli orari fissati con il Responsabile del reparto, giochi ed attività didattiche per intrattenere i piccoli pazienti. Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito.

ART. 2

ABIO si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative o quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale ai bambini stessi e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

ART. 3

L'azione di ABIO si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ospedale e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari ABIO saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di un migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto il controllo del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.

ART. 4

ABIO si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative della scuola infermieri e ausiliari, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

ART. 5

ABIO si impegna a fornire l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento secondo quanto verrà concordato.

ART. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'onere della copertura sarà a carico dell'ASL secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L' A.S.L. erogherà il rimborso delle spese relative a dette coperture assicurative, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria della spesa sostenuta. L' A.S.L. assume l'impegno di rimborsare all'ABIO le spese vive derivanti da interventi concordati con il rappresentante legale o suo delegato, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria.



L' ABIO presenterà le richieste inerenti i rimborsi di cui al presente articolo con nota diretta sia all' A.S.L. sia ad ogni altro Ente con il quale l'Associazione sia eventualmente in rapporto di convenzione ai sensi delle vigenti normative, specificando nella richiesta la quota parte relativa alle prestazioni effettuate dai volontari nell'ambito sanitario regolato dalla presente convenzione, limitatamente alla quale l'A.S.L. erogherà i rimborsi di sua competenza.

ART. 7

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati

ART. 8

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti ed il coordinamento dell'attività

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto dalle parti e non dovranno essere oggetto di discussioni personale tra volontari e membri del personale sanitario.

ART. 9

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 10

All'atto della firma della presente convenzione il Responsabile dell'ABIO – sezione di Verbania - trasmette ufficialmente l'elenco dei volontari dell' Associazione, distinti in ordine al settore d'intervento.

Il Presidente dell'ABIO è tenuto a comunicare i nominativi di nuovi volontari, precisando anche il settore dell'intervento con un preavviso di almeno dieci giorni sulla data di inizio dell'attività.

Il Presidente dell'ABIO, inoltre comunicherà, con cadenza almeno semestrale, i nominativi dei volontari aventi cessato l'attività.

ART. 11

La presente convenzione ha validità dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 e potrà essere rinnovata salvo disdetta da inoltrarsi in qualsiasi momento, da una delle parti, con preavviso a mezzo di lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Omegna,

PER L'A.S.L. V.C.O.
IL DIRETTORE
SOC DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
Dr. Francesco GARUFI

PER L' ABIO
IL PRESIDENTE
PRO TEMPORE
Sig.ra Laura BURGNI